

COMUNE DI DUEVILLE

(PROVINCIA DI VICENZA)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER LA SGAMBATURA DEI CANI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 16.Febbraio.2015

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 – Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani"; ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento. L'area è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura dei cani, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori delle aree.

Di seguito sono elencati gli oneri e gli obblighi dei fruitori delle aree attrezzate.

- a) I possessori/accompagnatori, di età non inferiore ai 12 anni, possono lasciare liberi i propri cani, iscritti all'anagrafe canina e regolarmente vaccinati contro cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi, parvovirosi, sotto la loro custodia, nell'area di sgambatura comunale, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo; ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
- b) I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nelle aree. Tutti i cani particolarmente aggressivi - vedi ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 e s.m. e i. e relativo elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività che viene allegato in calce al presente regolamento - devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all'interno delle aree.
- c) Per motivi di sicurezza, l'accesso alle aree in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
- d) Su tutta la superficie delle aree di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
- e) Gli utilizzatori delle aree devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- f) L'accesso contemporaneo alle aree è consentito ad un massimo di n. 10 cani.
- g) E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del "calore".

- h) E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno delle aree, nonché l'uso di giochi ed attrezzi privati.
- i) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nelle aree.
- j) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
- k) Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.
- l) Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di produrre od impegnarsi ad esibire a richiesta dell'Autorità competente il documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina.
- m) I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi per altri animali, persone o cose.
- n) Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba nelle aree, alla disinfestazione e disinfezione.

Art. 6 - Apertura delle aree

Le aree attrezzate non custodite sono aperte tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

Art. 7 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale, dalle altre Forze di Polizia e dall'ASL di competenza.

Art. 8 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO:

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, della ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

